

VENERDÌ 13 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Plastic tax: profili di incertezza nella definizione di "riutilizzo" - pag. 2
- Coronavirus: poche (inesistenti) tutele in tema di giustizia tributaria - pag. 4
- Autofattura e reverse charge: come compilare l'e-fattura - pag. 6
- Versamenti fiscali: sospensione in base alla riduzione del fatturato? - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Coronavirus: come gestire il personale nelle aziende e negli studi professionali - pag. 14
- CIGO e assegno ordinario nella prima "zona rossa": tutto pronto per le domande - pag. 17
- APE sociale: calendario delle scadenze a prova di Coronavirus - pag. 20

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Coronavirus: bilanci 2019 con valutazioni prospettiche incerte - pag. 28

IMPRESA

- Moratoria bancaria: opportunità o boomerang per le imprese - pag. 30
- Marchi collettivi e di certificazione: indicazioni sull'agevolazione diretta alla promozione all'estero - pag. 32

IN EVIDENZA

Coronavirus: come gestire il personale nelle aziende e negli studi professionali

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

Con l'emergenza Coronavirus le aziende italiane si trovano a dover adottare misure idonee a salvaguardare l'attività d'impresa e i posti di lavoro dei propri dipendenti, nonché a tutelare la loro salute. Per le aziende il problema più sentito resta quello di gestire le assenze dal lavoro, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa da remoto in modalità smart working. Accanto agli ammortizzatori sociali attivati dal Governo (CIGO e cassa integrazione in deroga) esistono altri strumenti a cui i datori di lavoro possono ricorrere in situazioni di emergenza. Quali sono?

L'emergenza **Coronavirus** sta utilizzare lo **smart working**, quale avendo impatti preoccupanti sul- modalità di svolgimento della pre- le **aziende** che devono fare delle stazione lavorativa, anche in assen- scelte su come gestire in questo za di contratto scritto tra le parti e momento le assenze del personale. con possibilità di ricorrere ad appo- La prima soluzione è stata sugge- sita informativa disponibile sul sito- rita dallo stesso Governo che, nei dell'INAIL, da inviare anche per diversi interventi che si sono suc- email, per adempiere agli obblighi- ceduti man mano che la situazione sull'individuazione dei rischi gene- si faceva più calda, ha spinto ad rali e specifici connessi alla



CIGO e assegno ordinario nella prima "zona rossa": tutto pronto per le domande

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Rilasciate dall'INPS, con il messaggio n. 1118 del 2020, nuove e specifiche causali per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario per le domande di Cassa integrazione ordinaria e per l'assegno ordinario a favore delle aziende situate nella zona rossa. In particolare, si tratta di imprese con unità produttive situate nei Comuni di Bertinico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' o site al di fuori dei Comuni stessi, con riferimento a lavoratori residenti o domiciliati negli stessi e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa. E oggi si attende il varo di un nuovo decreto legge recante misure urgenti anche in materia di ammortizzatori sociali.

L'INPS, con il messaggio n. 1118 favore delle aziende con unità pro- del 12 marzo 2020, ha avvia- duttive situate nella **prima "zona** to la procedura amministrativa **rossa"** (Comuni di Bertinico; per presentazione delle domande Casalpusterlengo; Castelgerundo; di **Cassa integrazione ordina-** Castiglione D'Adda; Codogno; **ria** e per l'**assegno ordinario** a Fombio; Maleo; San



Fisco

Ambito di applicazione

Plastic tax: profili di incertezza nella definizione di “riutilizzo”

di Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

Assonime, nella circolare n. 2 del 2020, analizza la disciplina della plastic tax, introdotta dalla legge di Bilancio 2020, focalizzandosi sulle principali caratteristiche e, in particolar modo, sulle criticità che si possono riscontrare nell'individuazione dell'oggetto del tributo. La nuova tassa, che colpirà il consumo di manufatti di plastica monouso, esclude dall'imposizione i manufatti realizzati per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Ma quali sono i prodotti che rientrano nella nozione di “riutilizzo”? L'Associazione rimanda alla nozione di prodotto monouso e fornisce alcuni spunti risolutivi.

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha introdotto la **plastic tax**, un'imposta sul consumo dei manufatti realizzati con materiale plastico per singolo impiego ovvero i MACSI. La disciplina, che verrà attuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presenta alcune criticità che vengono evidenziate dalla **Assonime** nella [circolare n. 2/2020](#).

In particolare, l'Associazione si sofferma sulla definizione dell'oggetto del tributo che presenta molti profili di incertezza.

Disciplina della plastic tax

La definizione, che sarà specificata da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, definisce i MACSI (comma 634) come “i manufatti con singolo impiego che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (...) realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati”.

Primo elemento da evidenziare è che rientrano nella norma anche i manufatti realizzati solo in parte con materie plastiche e quindi anche **prodotti composti** anche da altri materiali (quali plastica, cartone ecc.). Sono invece **esclusi** dalla nozione di **MACSI**, i manufatti “ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati”. Questo criterio, elemento essenziale per l'imposizione che vuole dissuadere il singolo impiego, presenta notevoli **punti di incertezza** in quanto è di difficile interpretazione la locuzione “riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati”.

Nozione di riutilizzo

Assonime si domanda se per “riutilizzo” si debba intendere:

- (i) un riutilizzo per contenere, ad esempio, lo **stesso prodotto o prodotti simili** da parte del consumatore privato (ad esempio una bottiglia di plastica progettata per contenere acqua minerale);
- (ii) la possibilità che un determinato manufatto sia stato ideato per essere utilizzato esclusivamente nella stessa fase produttiva o distributiva del bene destinato a esservi contenuto (ad esempio un vuoto a rendere);
- (iii) che il prodotto sia stato progettato proprio per l'**utilizzo multiplo** da parte del consumatore (ad esempio i flaconi utilizzabili per il riempimento di prodotti liquidi venduti sfusi).

L'Associazione per trovare una soluzione rimanda alla nozione di **prodotto monouso** contenuta nella direttiva UE del 5 giugno 2019, n. 2019/9043. La direttiva definisce monouso “il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito”.

Sempre il comma 634 esclude espressamente dal tributo i seguenti prodotti:

- i **prodotti compostabili** in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- i prodotti che servono a contenere e proteggere **preparati medicinali**.
- i **dispositivi medici**.

Come specificato nella legge di Bilancio 2020 i prodotti MACSI la cui plastica è stata ottenuta grazie al riciclo sono soggetti all'imposta, ma la base imponibile deve essere ridotta in proporzione alla quantità di plastica utilizzata che abbia detta provenienza, a prescindere che detta plastica riciclata abbia a suo tempo scontato il tributo.

Ai sensi del successivo comma 635 “(...) sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali

diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i **prodotti semilavorati**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.”

Individuazione dell'ambito di applicazione del tributo

Queste precisazioni rendono più complesso il procedimento di applicazione del tributo:

1. in primis è necessario definire cosa si intende per “**semilavorati**”. Come evidenziato da Assonime si dovrebbero ritenere semilavorati, ai fini in esame, solo i prodotti intermedi della fase immediatamente precedente la produzione dei MACSI; altrimenti sarebbero illogicamente soggetti all'imposta tutti i prodotti dell'industria petrolchimica.

2. in secondo luogo, le estensioni comportano l'assoggettamento al prelievo dei medesimi materiali più volte durante il processo produttivo, è quindi imprescindibile la previsione di un sistema che **eviti fenomeni**

di **doppia imposizione**. Secondo Assonime, per evitare questo fenomeno si può applicare il disposto del comma 644 che prevede: “Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti già versata da altri soggetti obbligati.”

Considerazioni conclusive

L'Associazione ritiene infatti che anche se non viene richiamato il comma 635 dovrebbe ritenersi, comunque, in un'ottica di sistema, che tale scomputo riguardi entrambe le fattispecie, e cioè sia i semilavorati, sia i MACSI destinati a contenere, commercializzare o presentare altri MACSI.

Se così non fosse, infatti, dovrebbe essere individuata una **modalità alternativa** per evitare l'applicazione plurima dell'imposta su un medesimo manufatto.

Fisco

Sulla decorrenza dei termini

Coronavirus: poche (inesistenti) tutele in tema di giustizia tributaria

di Leonardo Leo - Avvocato tributarista in Lecce

Il D.L. n. 11/2020 ha fatto ben poca cosa in ambito tributario: ha solo rinviato d'ufficio le udienze già fissate dal 9 al 22 marzo e sospeso per lo stesso periodo i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale relativi ai procedimenti interessati dal rinvio dell'udienza. Continuano, di contro, a decorrere regolarmente tutti gli altri termini di decadenza che caratterizzano il processo tributario: si pensi, ad esempio, al termine di 60 giorni per proporre ricorso in Commissione tributaria provinciale e al successivo termine di 30 giorni per costituirsi. Quali possono essere le soluzioni per contenere concretamente gli effetti negativi dell'emergenza in corso in ambito tributario?

Con D.L. n. 11/2020, il Governo ha adottato "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'**attività giudiziaria**". In particolare, il decreto:

a) all'art. 1 prevede che, a decorrere **dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020**:

- le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 (comma 1);

- sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (comma 2);

- ai procedimenti in parola si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, relativi, rispettivamente, alla sospensione dei termini nei procedimenti penali e al computo dei termini di cui all'art. 2, legge n. 89/2001. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, D.L. n. 9/2020 (comma 3);

- le disposizioni dell'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, altresì, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (comma 4);

b) all'art. 2 stabilisce le misure organizzative necessarie per contrastare l'emergenza in atto;

c) all'art. 3 riconosce l'applicabilità, in materie di giustizia amministrativa, delle disposizioni di cui all'art. 54, commi 2 e 3, del Codice del processo amministrativo;

d) all'art. 4 estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1 anche a tutte le funzioni della Corte dei Conti.

Impatto (pressochè inesistente) in ambito tributario

Qual è l'effettivo impatto del decreto nell'ambito della

giustizia tributaria?

In particolare occorre focalizzare l'attenzione sul disposto di cui al comma 2 dell'art. 1, che, per effetto del rinvio contenuto nel comma 4, si applica ai **procedimenti dinanzi le Commissioni tributarie**.

Ebbene, la norma non consente la **sospensione** dei termini per il compimento di qualsiasi atto ma **solo dei termini relativi ai procedimenti** di cui al comma 1 ovvero quelli per i quali l'**udienza** è già fissata dal 9 al 22 marzo 2020 (e che ai sensi del comma 1 dell'art. 1 sono **rinviate d'ufficio** a data successiva al 22 marzo). Solo in relazione a questi procedimenti vi è la sospensione dei termini per il compimento di atti processuali. Gli atti relativi ad altri procedimenti, ovvero quelli per cui non vi è udienza dal 9 al 22 marzo, non beneficiano di alcuna sospensione.

In linea con questa interpretazione, oltre al dato letterale della norma, anche il comunicato urgente dell'8 marzo del Ministero della Giustizia ove si afferma: "durante il medesimo periodo (nda. 9 -22 marzo) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate".

In definitiva, la novella legislativa ha fatto ben poca cosa in ambito tributario: ha solo rinviato d'ufficio le udienze già fissate dal 9 al 22 marzo e sospeso per lo stesso periodo i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale relativi ai procedimenti interessati dal rinvio di udienza.

Continuano, di contro, a decorrere regolarmente tutti gli altri termini di decadenza che caratterizzano il processo tributario (si pensi, ad esempio, al termine di 60 giorni per proporre **ricorso** in Commissione Tributaria provinciale e al successivo di 30 giorni per costituirsi).

Le possibili soluzioni

Al fine di scongiurare il rischio che, da un'applicazione letterale del decreto, risultino lesi i diritti dei

contribuenti, l'**Organismo Congressuale Forense**, ha inviato una lettera al ministro **Alfonso Bonafede** chiedendo chiarimenti sui seguenti punti:

- in ordine all'art. 1, comma 2, la sospensione dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli per proporre impugnazioni o opposizioni, o se la sospensione riguarda soltanto i giudizi le cui udienze sono fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo e soggette al rinvio di ufficio;
- se accedendo alla prima ipotesi della sospensione di tutti i giudizi pendenti come andrebbero calcolati termini a ritroso la cui scadenza interviene nel periodo di sospensione dei termini;
- se si sospendono anche i termini per la **mediazione delegata**;
- nel settore penale, i procedimenti con imputati in custodia cautelare o comunque detenuti sono soggetti al rinvio di ufficio o si possono celebrare le udienze nel caso in cui venga richiesta espressamente l'udienza dall'Avvocato o dall'imputato.

In merito a ciò occorre far presente che, quand'anche il Governo estendesse la sospensione dei termini a **tutti i giudizi pendenti** (e non solo a quelli le cui udienze sono fissate nell'arco temporale che va dal 9 al 22 marzo), non si risolverebbe comunque il problema, ad esempio, del decorso dei termini di impugnazione di atti impositivi.

In presenza di un avviso di accertamento non impugnato, non essendoci alcun giudizio pendente, il termine dei 60 giorni non risulterebbe sospeso.

La migliore soluzione

Al fine di contenere concretamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in corso in ambito tributario, occorrerebbe, infatti, adottare la **medesima disciplina** di cui all'art 3 del D.L. n. 11/2020, prevista per la **giustizia amministrativa** (caratterizzata dalle stesse decadenze di quelle tributarie) ovvero la **sospensione processuale dal 9 al 22 marzo di tutti i termini** (così come previsto per la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto di ciascun anno).

Nello specifico si dovrebbe prevedere l'applicazione della disciplina prevista dalla legge n. 742/1969 sulla sospensione feriale dei procedimenti e delle udienze (dal 1 a 31 agosto di ciascun anno) al periodo 9-22 marzo.

Solo in tal caso tutti i termini (anche quello per notificare il ricorso all'Agenzia delle Entrate) subirebbero la sospensione.

Solo nel caso di inerzia del legislatore (evidentemente colpevole) si potrebbe ricorrere ad una soluzione un

pò iperbolica e che certamente si presta a critiche di sistema (ma, in assenza di altro, si devono prospettare soluzioni sulla base dello stato dell'arte).

Si potrebbe ritenere applicabile (?), su tutto il territorio nazionale, il disposto di cui all'art. 10 del D.L. n. 9/2020.

Ciò in virtù della norma di cui all'art. 1, comma 3, D.L. n. 11/2020 che prevede, al secondo periodo, che "resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9".

Questa norma, stabilisce "misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali" nei Comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (c.d. "zona rossa d'origine": Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo').

Il comma 4 dell'art. 10 riconosce, ai soggetti che alla data 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei predetti Comuni, che "il **decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali**, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è **sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020** e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali".

Peraltro, il comma 18 del medesimo articolo prevede che "in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento".

Orbene, considerato che, con D.P.C.M. 9 marzo 2020 il Governo ha esteso la zona rossa a tutto il territorio nazionale, si potrebbe ritenere applicabile *erga omnes* il comma 4 dell'art. 10 (?).

Fisco

Le istruzioni delle Entrate

Autofattura e reverse charge: come compilare l'e-fattura

di Fabrizio Papotti - Avvocato, BDO Tax & Law S.r.l. Stp

L'autofattura è obbligatoria quando il cessionario del bene/committente del servizio emette la fattura e assolve l'imposta in sostituzione del cedente/prestatore. Di autofattura si parla anche nei casi in cui cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono, come nell'autoconsumo di beni e servizi. Autofattura è anche quella che il cedente può emettere per le cessioni gratuite rilevanti ai fini IVA (autofattura per omaggi). Quali sono, in questi casi (e in caso di reverse charge, interno ed esterno), le modalità operative da seguire per la corretta compilazione e per l'emissione della fattura elettronica? L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le caratteristiche proprie di queste tipologie di fatturazione, indicando nelle proprie FAQ come deve essere compilato il file XML.

Autofattura, inversione contabile, reverse charge (interno ed esterno): i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di **fatturazione elettronica** offrono l'occasione di rivedere queste tipologie di fatturazione e di indicare per ciascuna di esse le modalità operative da seguire per la corretta compilazione ed emissione della fattura elettronica.

In particolare, la circolare n. 14/E del 2019 ha ben schematizzato le caratteristiche di ciascuna di queste tipologie di fatturazione e le FAQ del 19 luglio hanno chiarito, per alcune di esse, la compilazione del file XML.

Autofattura

Autofattura "vera e propria" è quel documento, contenente i medesimi elementi di una "normale" fattura: così si esprime la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.

Poiché si tratta di una fattura, la prima conseguenza è che, qualora il soggetto sia obbligato alla fatturazione elettronica, anche l'autofattura dovrà necessariamente essere emessa elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio.

Ma vediamo quali sono i casi nei quali è **obbligatoria**

questa **autofattura** "vera e propria".

Da una parte troviamo le fattispecie in cui il cessionario del bene/committente del servizio emette la fattura e assolve l'imposta in sostituzione del cedente/prestatore. Si tratta, ad esempio, di:

- **acquisti da produttori agricoli** ai sensi dell'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972: ai fini della compilazione dell'autofattura nella procedura web del portale dell'Agenzia, occorre indicare che l'emittente è il cliente e, inoltre, nella schermata "i miei dati" devono essere riportati i dati del cedente/prestatore (FAQ n. 62 del 19 luglio 2019). Con successiva FAQ (n. 85 del 19 luglio) è stato altresì precisato che la tipologia della fattura elettronica è "TD01".

- **regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione**, mediante "autofattura denuncia" di cui all'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.

Nella procedura web dell'Agenzia, secondo i chiarimenti forniti (circolare n. 14/E del 2019 e FAQ n. 65 del 19 luglio 2019), la compilazione di tale tipo di fattura deve avvenire come indicato nella Tabella sottostante:

Sezione	Tipo Documento	Dati del cedente/prestatore	Dati del cessionario/committente	Soggetto Emittente
Dati richiesti	TD20	quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura	quelli del soggetto che emette e trasmette via SdI il documento	codice "CC" (cessionario/committente)

- gli **acquisti da soggetti extra UE** (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972). In questo caso, l'autofattura può essere emessa in modalità cartacea e non telematica. L'obbligo di fatturazione elettronica non riguarda, infatti, le operazioni poste in essere con soggetti non residenti.

Se, tuttavia, si opta per la **trasmissione elettronica** del documento, che consente di non comunicare l'operazione ai fini dell'esterometro, la compilazione dovrà avvenire come precisato nella circolare n. 14/E del 2019 ed indicato nella FAQ n. 140 del 19 luglio:

Sezione	Dati del cedente/prestatore	Dati del cessionario/committente	Soggetto Emittente
---------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------

Dati richiesti	identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente/stabilito	quelli relativi al soggetto italiano che emette	codice "CC" (cessionario/committente)
----------------	---	---	---------------------------------------

Di autofattura si parla anche nei casi in cui cedente/prestatore e cessionario/committente sono il medesimo soggetto, come avviene nell'**autoconsumo di beni e servizi**.

Infine, autofattura "vera e propria" è anche quella che il cedente può emettere per le **cessioni gratuite**, rilevanti ai fini IVA, in alternativa all'emissione di una fattura nei confronti del "donatario" o dell'annotazione sul registro degli omaggi.

Secondo la FAQ n. 139 pubblicata il 19 luglio 2019 (che peraltro richiama la circolare n. 14/E del 2019) in ipotesi di **autofattura per omaggi** ovvero per **autoconsumo**, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente".

In questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, deve essere annotata nel solo registro IVA vendite.

Reverse charge esterno o interno

Rientrano nei casi di inversione contabile specifiche operazioni poste in essere con:

- soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE: **reverse charge esterno**. Si tratta degli acquisti di beni e servizi da **fornitore UE**, per i quali quest'ultimo ha emesso una fattura cartacea che il cliente italiano deve integrare con IVA ed annotare nel registro IVA delle vendite ed in quello degli acquisti (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993);
- soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia: **reverse charge interno**. Sono, ad esempio, le operazioni contemplate dall'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, tra le quali le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Nel caso di reverse charge interno - a differenza del reverse charge esterno - la fattura emessa dal fornitore/prestatore è solitamente in formato elettronico ed è quindi impossibile procedere ad una **integrazione materiale**, attesa l'immodificabilità del file XML ricevuto.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate (circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, che richiama la precedente circolare n. 13/E del 2018), propone che il cessionario/committente:

- predisponga un **altro documento**, da allegare al file XML della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa;
- invii tale documento al SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Di fatto, tale documento integrativo può essere considerato "**autofattura**" poiché è generato dal cessionario/committente e contiene i dati tipici di una fattura. Tuttavia, questa fattispecie del tutto peculiare deve essere tenuta distinta dalle altre in cui è emessa un'autofattura "vera e propria".

Il documento in parola può essere generato dal cessionario/committente in formato XML e quindi trasmesso al SdI.

Infine, due ulteriori chiarimenti contenuti nelle FAQ e nella circolare n. 14/E, per il caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno:

- il "TipoDocumento" dovrà essere TD1, che corrisponde al documento "fattura" (FAQ 72);
- i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente" (FAQ 137).

Fisco

In attesa del Consiglio dei Ministri

Versamenti fiscali: sospensione in base alla riduzione del fatturato?

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Tra le misure economiche a sostegno di contribuenti e imprese alle prese con le conseguenze dell'emergenza Coronavirus, sembra essere scontata la sospensione generalizzata dei versamenti aventi scadenza lunedì 16 marzo 2020 per IVA, ritenute e contributi previdenziali. Il "blocco", sia pure temporaneo, dovrebbe riguardare ogni contribuente, indipendentemente dalla localizzazione e dal settore economico di appartenenza. Questa prima sospensione dovrebbe essere del tutto scollegata da possibili cali di fatturato. Per i versamenti successivi, i criteri che saranno utilizzati per valutare la sospensione saranno, invece, diversi: la determinazione dell'importo da sospendere dovrebbe essere proporzionale alla riduzione del fatturato. Il criterio sembrerebbe essere ragionevole, ma di non agevole applicazione.

C'è attesa per il decreto che sarà varato oggi dal Governo per le aiuti alle famiglie e alle imprese, necessari per fare fronte alle carenze di liquidità dovute all'epidemia da **Coronavirus** che ha investito il Paese. Le dichiarazioni dei principali leader politici della maggioranza sono tranquillizzanti. Il Parlamento ha votato favorevolmente lo **scostamento del deficit** richiesto dal Governo per consentire l'applicazione delle misure messe in campo dal Consiglio dei Ministri e che dovranno essere ulteriormente "rinforzate". Per ora sono stati stanziati 25 miliardi in deficit, ma nel primo decreto l'utilizzo è limitato alla metà (circa 12 miliardi).

Se da una parte le dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle finanze hanno inteso diffondere tranquillità, dall'altra hanno chiarito che le risorse stanziare in "deficit" consentono di intervenire prontamente, ma ci saranno comunque delle **limitazioni**. Non sarà possibile sospendere tutto.

La sospensione generalizzata dei versamenti: la scadenza del 16 marzo

Dalle parole del Ministero **sembra essere scontata la sospensione** generalizzata dei versamenti aventi scadenza **lunedì 16 marzo 2020**. Il "blocco", sia pure temporaneo, dovrebbe riguardare ogni contribuente indipendentemente dalla localizzazione e dal settore economico di appartenenza. Inoltre, questa prima sospensione dovrebbe essere del tutto **scollegata da possibili cali di fatturato**.

Deve però tenersi conto che, dopo la data del 16 marzo potrebbero essere previste, a stretto ridosso, ulteriori scadenze come, ad esempio, le cartelle di pagamento, o anche gli avvisi bonari i cui pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni. Il medesimo problema riguarderà i contribuenti che hanno in precedenza rateizzato i predetti avvisi e la relativa rata ha scadenza successiva a quella del 16 marzo.

Al fine di verificare con maggiore puntualità i criteri da seguire per la sospensione dei versamenti, è auspicabile che la sospensione riguardi comunque tutti i versamenti aventi scadenza fino al 31 marzo o, al limite, anche entro il 30 aprile.

In ogni caso, la sospensione dei versamenti aventi scadenza entro il 16 marzo dovrebbe riguardare, **l'IVA, le ritenute e i contributi previdenziali**.

La sospensione dei versamenti futura e selettiva

Dalle parole del Ministro **Gualtieri** si comprende chiaramente che, per i versamenti successivi, i criteri che saranno utilizzati per valutare la sospensione saranno diversi.

Ad esempio

Per la scadenza del 16 aprile la scelta sembrerebbe andare verso il **confronto** tra il **fatturato** di marzo dell'anno 2020 e quello del corrispondente mese dell'anno 2019.

La determinazione dell'importo da sospendere dovrebbe essere in proporzione alla **riduzione del fatturato**. Il criterio sembrerebbe essere ragionevole, ma non sarà di agevole applicazione.

Ad esempio, per i professionisti, potrebbero essere state fatturate nel mese di marzo alcune prestazioni concluse nel mese di febbraio, quando ancora il problema aveva una minore portata.

Il "calo", però, potrebbe riguardare la diminuzione degli incassi.

Il **parametro** che più correttamente dovrebbe essere preso in considerazione riguarda la **misurazione della liquidità**, ma non sarà facile gestire un problema così delicato in tempi brevi.

La strada sembrerebbe, però, come detto, quella di sospendere i versamenti in scadenza entro il 16 aprile in proporzione al "calo" del fatturato. È auspicabile che

il meccanismo sia sufficientemente semplice da applicare. Diversamente, gli studi professionali sarebbero ancora una volta chiamati a uno sforzo notevole per assistere i propri clienti al fine di determinare le “riduzioni” degli importi da versare. L’operazione di determinazione dell’importo dovuto non sarà agevole. Ciò soprattutto se si considera che la situazione potrebbe non normalizzarsi entro un breve periodo. Sarà quindi difficile **gestire i nuovi adempimenti** con i dipendenti degli studi professionali al lavoro presso le rispettive abitazioni.

Quale futuro?

È evidente che, in un contesto che si aggrava giorno dopo giorno, il Fisco non potrà continuare a esigere la **riscossione delle sanzioni** dai soggetti che hanno dichiarato il dovuto, ma si sono trovati in difficoltà nell’effettuare i versamenti. È auspicabile che sia prevista la **riapertura dei termini** per la **rottamazione** delle cartelle, comprendendo i carichi (almeno) fino al 31 dicembre 2019.

Lo stesso intervento dovrebbe riguardare gli **avvisi bonari** e, in particolare, i contribuenti che sono decaduti in quanto non sono riusciti a pagare tempestivamente le rate secondo il piano di rateazione previsto.

Fisco

Dal UNGDCEC

Dall'emergenza Coronavirus consegue la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie

In merito all'emergenza coronavirus, la dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio scorso per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19, confermata nei DPCM successivi, deve comportare l'immediata disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie su tutto il territorio nazionale. Lo ha affermato l'UNGCEC mediante un comunicato stampa del 12 marzo 2020 con cui ha evidenziato che l'Agenzia delle entrate dovrebbe formalizzare la mancata applicazione delle sanzioni per tutti i termini in scadenza, così da rasserenare professionisti ed imprese in questi giorni già pieni di incertezze e preoccupazioni.

La UNGCEC, Unione nazionale giovani commercialisti ed esperti contabili, ha pubblicato un comunicato stampa in data 12 marzo 2020 in merito al decreto in tema di misure economiche previste per l'emergenza **coronavirus**, che sta bloccando l'Italia e le aziende italiane, che sarà varato «venerdì», così come riferito dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Quanto alle misure previste dal Governo sembrerebbe esserci una **sospensione** per tutti i pagamenti previsti per il giorno 16 marzo, in primis il versamento dell'IVA.

Non è ancora chiaro se ci sarà un **blocco totale dei versamenti** od un semplice slittamento delle singole scadenze e la pubblicazione di questo decreto potrebbe arrivare in prossimità o addirittura oltre la scadenza prevista.

Occorre evidenziare però che nell'ordinamento tributario italiano è già contemplata una norma volta a tutelare **situazioni "eccezionali"**. Infatti, il D. Lgs. n. 472/97 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie") disciplina all'articolo 6 le cause di non punibilità ed in particolare prevede che "non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore".

Si trattano ovviamente di eventi eccezionali, i quali determinano in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto. Quindi al di là dell'emanazione dei prossimi provvedimenti, la dichiarazione dello **stato di emergenza** deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio scorso per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19, confermata nei DPCM

successivi, deve comportare l'immediata disapplicazione delle **sanzioni amministrative tributarie** su tutto il territorio nazionale.

Sarebbe auspicabile che, in attesa del Legislatore, l'Agenzia delle entrate desse un segnale di distensione ai contribuenti formalizzando la mancata applicazione delle sanzioni per tutti i termini in scadenza, così da rasserenare professionisti ed imprese in questi giorni già pieni di incertezze e preoccupazioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

UNGCEC, comunicato stampa 12/03/2020,

Fisco

Dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Coronavirus: per i tabaccai blocco delle slot machines

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 12 marzo per i tabaccai ha chiesto ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali. Infatti questi giochi, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali che genererebbe oggi una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e servizi ivi distribuiti.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una direttiva in data 12 marzo 2020 riguardante il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e i **giochi per i tabaccai**.

Il documento specifica che il D.P.C.M. 8 marzo 2020, integrato dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, ha previsto la **sospensione**, sull'intero territorio nazionale, delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Successivamente con D.P.C.M. 11 marzo 2020, per quanto concerne i pubblici esercizi, sono state varate ulteriori misure, prevedendo la sospensione di numerose **attività commerciali** e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei tabaccai purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Spesso in questi esercizi commerciali vengono offerte tipologie di gioco come **slot machine** e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali. Ovviamente così si genererebbe una maggiore difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e **servizi** ivi distribuiti.

In ragione, di questi citati provvedimenti dal 12 marzo

per i tabaccaia si chiede ai concessionari il blocco delle **slot machines** ed agli esercenti la **disattivazione di monitor** e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, documento 12/03/2020, n. 89326

Fisco

Dalle Dogane

Agevolazione sul gasolio commerciale: è rilevante il dato sulla percorrenza specifica del mezzo

In tema di agevolazione sul gasolio commerciale e relativo credito d'imposta, è rilevante il dato sulla percorrenza specifica di ciascun mezzo essendo l'importo a credito ammissibile calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall'esercente ai fini del rimborso. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con un documento del 12 marzo 2020 con cui ha specificato che tra i presupposti di ammissibilità all'agevolazione si contempla quello della proprietà del veicolo o del suo utilizzo in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato una nota in data 12 marzo 2020 riguardante l'agevolazione sul **gasolio commerciale**, la **dichiarazione trimestrale** di rimborso e la modifica determinazione del **credito d'imposta**.

Il D.L. n. 124/2019 ha inciso sul criterio di determinazione del **credito spettante** agli esercenti trasporto merci e talune attività di **trasporto persone** inserendo nel comma 4 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.

Fermo restando che l'**agevolazione** è accordata esclusivamente sui **consumi di gasolio** di cui sia comprovato il regolare acquisto tramite fattura, il limite quantitativo da cui discende l'importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso.

Per cui è rilevante il dato sulla **percorrenza specifica** di ciascun mezzo essendo l'importo a credito

ammissibile calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall'esercente ai fini del rimborso in esame.

Per tale motivo sono state disposte delle modifiche apportate al Quadro A della dichiarazione prevista dal citato comma 4 dell'art. 24-ter che rispondono ad **esigenze di riscontro** delle condizioni fissate per poter fruire dell'aliquota ridotta di accisa.

La compilazione del **Quadro A** è obbligatoria e da esso consegue l'automatica visualizzazione della Sezione Dati Contabili del Frontespizio.

La dichiarazione priva del **supporto informatico** che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dall'Agenzia sarà considerata irregolarmente presentata, causando l'interruzione del procedimento di riconoscimento del credito.

In **Targa** del veicolo devono essere riportati gli estremi della targa di ciascun veicolo rifornito, dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri. Tra i **presupposti di ammissibilità** al beneficio l'art. 24-ter contempla quello della proprietà del veicolo o del suo utilizzo in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità.

Quanto ai **chilometri percorsi**, nella colonna "KM PERCORSI" vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento ovvero la differenza tra il valore numerico registrato dal **contachilometri** alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente. Non va più riportato il totale dei **chilometri registrati** dal contachilometri alla fine del trimestre, di cui l'esercente tiene in ogni caso contabilizzazione da esibire su richiesta dell'Ufficio delle dogane.

Per i Mezzi speciali, nel Quadro A è stata inserita una colonna denominata "**MEZZO SPECIALE**" riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, laddove non ne sia prevista l'indicazione, da idonea documentazione.

A completamento dei **dati dichiarati trimestralmente**, l'esercente attività trasporto merci deve tenere all'interno delle proprie contabilità aziendali un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell'Ufficio delle dogane, recante:

- targa;
- capacità del serbatoio;
- lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare.
- nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto

di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente anche targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, documento 12/03/2020, n. 74668

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Coronavirus: stop ad accertamenti e verifiche fiscali

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza, o sospesi in base a espresse previsioni normative. Come riportato dal comunicato stampa della stessa Agenzia del 12 marzo 2020 si tratta di una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 12 marzo 2020 **sull'emergenza coronavirus**.

La nota pubblicata sul sito dell'Agenzia rende noto che sono **sospese** le attività di liquidazione, controllo, **accertamento**, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza, o sospesi in base a espresse previsioni normative.

Si tratta, come riporta il comunicato, di una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, **Ernesto Maria Ruffini**, a seguito del Dpcm dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 12/03/2020

Fisco

Emergenza Coronavirus

La Guardia di Finanza sospende verifiche fiscali e attività ispettive antiriciclaggio

La Guardia di Finanza sospende l'esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro, d'intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza. Stop anche ai controlli strumentali e alle attività ispettive antiriciclaggio. È quanto prevede la circolare n. n. 0073943/20202 dell'11 marzo 2020, con cui la Guardia di Finanza fornisce le direttive operative per la gestione delle attività nel corso dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Con circolare n. 0073943/20202 dell'11 marzo 2020, la Guardia di Finanza detta **disposizioni operative** per la gestione dell'attività nel corso dell'emergenza da Coronavirus.

In particolare, viene sospesa l'esecuzione:

- delle **verifiche**, dei **controlli fiscali** e in materia di lavoro, d'intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza (connessi, ad esempio, alla contestazione delle violazioni lavoristiche entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14 della legge n. 689/1981);
- dei controlli strumentali;
- delle **attività ispettive antiriciclaggio**.

Le altre attività di polizia economico-finanziaria saranno **prioritariamente orientate** al contrasto delle **condotte più marcatamente illegali e fraudolente** nonché dei fenomeni illeciti che abbiano correlazione con l'emergenza sanitaria in atto.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle attività d'iniziativa volte alla prevenzione e repressione:

- delle fattispecie di indebita percezione, frode e malversazione delle risorse pubbliche, destinate agli aiuti alle famiglie e alle imprese, nonché al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e della ricerca;
- delle pratiche anticoncorrenziali, degli accaparramenti e/o delle manovre speculative sui prezzi, commesse approfittando dell'aumento della richiesta, sul mercato privato e pubblico, di dispositivi di protezione individuale, di agenti biocidi e di elettromedicali;
- di qualsiasi forma di illecito, anche riconducibile a reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle procedure pubbliche volte all'approvvigionamento di materiale sanitario ed elettromedicale;

Proseguiranno le attività d'istituto svolte nell'ambito degli **spazi doganali**, nonché quelle connesse all'attuazione del "Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti" e del "Dispositivo operativo per il

contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale organizzato".

A cura della Redazione

Fisco

Crediti formativi e-learning

Ritenute negli appalti, forfetari, fringe benefit auto aziendali: per te il corso di autoformazione on line

La Manovra di bilancio 2020 ha introdotto molte disposizioni rilevanti in materia tributaria e per il contrasto all'evasione fiscale. Dalla nuova disciplina delle ritenute negli appalti alle modifiche al regime forfetario, dalla rivalutazione di terreni e partecipazioni al nuovo utilizzo dei crediti fiscali: a questi (e altri) temi è dedicato il corso di autoformazione on line, gratuito per gli abbonati a IPSOA Quotidiano. Il webinar "Legge di Bilancio 2020: le novità fiscali per imprese e persone fisiche", accreditato per Dottori commercialisti ed Esperti contabili, permette di maturare crediti formativi direttamente dalla propria postazione di lavoro, solo con un click.

Il **decreto fiscale** (D.L. n. 124/2019) e la **legge di Bilancio 2020** hanno introdotto molte disposizioni rilevanti in materia tributaria e per il contrasto all'evasione fiscale.

Con l'obiettivo di illustrare e analizzare le varie novità, il webinar tratta di:

a) **contrasto all'evasione fiscale**

- il nuovo utilizzo dei crediti fiscali
- appalti e subappalti: contrasto all'omissione del versamento di ritenute
- le nuove pene per i reati tributari e la "confisca per sproporzione"
- fattura elettronica: utilizzo dei dati, divieti di utilizzo, imposta di bollo
- documento commerciale e lotteria degli scontrini
- contrasto all'utilizzo del contante

b) **interventi specifici su imposte dirette, IVA e tributi locali**

- le modifiche alla disciplina del contribuente forfetario
- proroga iper/super ammortamento e nuovi crediti d'imposta
- rivalutazione di terreni e partecipazioni
- rivalutazione dei beni d'impresa
- il ritorno dell'ACE
- fringe benefit e auto aziendali
- imposta sui manufatti in plastica: Plastic tax

- proroga ecobonus, recupero edilizio e bonus mobili
 - l'intervento per l'imponibilità IVA nel settore delle autoscuole
 - accertamento e riscossione dei tributi locali: analogie con imposte sui redditi, IVA e IRAP
 - nuova disciplina dell'IMU e abrogazione della TASI
- ACCREDITATO PER DOTTORI COMMERCIALISTI: 2 CREDITI FORMATIVI**
Relatore: Antonio Zappi
Durata: 120 minuti

Gli abbonati a IPSOA Quotidiano possono accedere a "[Legge di Bilancio 2020: novità fiscali per imprese e persone fisiche](#)", il video-approfondimento che permette di maturare crediti formativi direttamente dalla propria postazione di lavoro, solo con un click.

"[Legge di Bilancio 2020: novità fiscali per imprese e persone fisiche](#)" consente di maturare un credito formativo.

Se non sei abbonato a IPSOA Quotidiano acquista il corso su [ShopWKI](#).

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Ferie e CIG

Coronavirus: come gestire il personale nelle aziende e negli studi professionali

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

Con l'emergenza Coronavirus le aziende italiane si trovano a dover adottare misure idonee a salvaguardare l'attività d'impresa e i posti di lavoro dei propri dipendenti, nonché a tutelare la loro salute. Per le aziende il problema più sentito resta quello di gestire le assenze dal lavoro, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa da remoto in modalità smart working. Accanto agli ammortizzatori sociali attivati dal Governo (CIGO e cassa integrazione in deroga) esistono altri strumenti a cui i datori di lavoro possono ricorrere in situazioni di emergenza. Quali sono?

L'emergenza **Coronavirus** sta avendo impatti preoccupanti sulle **aziende** che devono fare delle scelte su come gestire in questo momento le assenze del personale.

La prima soluzione è stata suggerita dallo stesso Governo che, nei diversi interventi che si sono succeduti man mano che la situazione si faceva più calda, ha spinto ad utilizzare lo **smart working**, quale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, anche in assenza di contratto scritto tra le parti e con possibilità di ricorrere ad apposita informativa disponibile sul sito dell'INAIL, da inviare anche per email, per adempiere agli obblighi sull'individuazione dei rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (c.d. smart working semplificato).

Ma il problema più grosso è probabilmente la **gestione delle assenze dal lavoro** in quanto è evidente che non sempre le attività aziendali sono eseguibili da remoto (si pensi ad un'azienda manifatturiera, agli esercizi pubblici, ecc.).

Inoltre alcune aziende, vista la limitazione del movimento della popolazione, non avendo più clientela sono costrette a chiudere e il problema in questione sarà ancora più sentito nei prossimi giorni atteso che si sta già parlando di chiusura di tutte quelle attività che non sono essenziali come gli alimentari e le farmacie, perlomeno in alcune zone dove i contagiati sono tanti. A quanto sopra si aggiunga che la **chiusura delle scuole** e l'obbligo di tenere i figli a casa porta le famiglie a dover trovare delle soluzioni per non lasciare i figli a casa che, inevitabilmente, comportano l'assenza dal lavoro.

In attesa di soluzioni temporanee che il Governo dovrebbe prendere a breve, si analizzano quelle attualmente possibili.

Ferie

La prima, e forse più facile, soluzione applicabile è la fruizione da parte dei lavoratori di ferie da più parti

acclamata e caldeggiata dallo stesso Governo che nei diversi DPCM approvati ha sempre raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere in questo periodo la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie.

In merito si evidenzia che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, costituzionalmente garantito e finalizzato, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non solo al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, ma anche a permettere allo stesso di soddisfare in generale tutte le sue esigenze psicofisiche fondamentali, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente nella vita di relazione, familiare e sociale, e tutelando il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore (vedi Cass. Sezz. U. 23 febbraio 1998, n. 1947).

In quest'ottica, è pur vero che la stessa Cassazione ha sempre sostenuto che la determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa - ed ha anche chiarito che occorre tenere conto degli interessi del prestatore di lavoro - ma ci si chiede come sia possibile per il lavoratore, in questo momento di limitazione agli spostamenti e delle aggregazioni di qualsiasi genere, soddisfare in generale tutte le sue esigenze psicofisiche fondamentali, compresa la partecipazione più incisiva nella vita di relazione, familiare e sociale.

Alla luce di quanto evidenziato si ritiene sia **possibile** per l'azienda **obbligare il lavoratore** a fruire delle ferie maturate e non fruite in caso di **chiusura aziendale** per scelta o riduzione dell'attività, questo a maggior ragione se parliamo di quelle eccedenti le 4 settimane obbligatorie e quindi monetizzabili.

Ma, nel caso di specie sembra difficile obbligare il lavoratore a fruire delle **ferie non ancora maturate** a meno che questi non acconsenta.

In caso di chiusura volontaria, o richiesta datoriale di non effettuare la prestazione lavorativa saremmo

davanti al caso in cui sarebbe l'azienda a non richiedere la prestazione lavorativa e non il lavoratore a non offrirla per cui spetterebbe comunque al datore di lavoro retribuire il lavoratore.

Tuttavia in caso di **chiusura obbligata per decisione dell'Autorità pubblica** potrebbe essere per il lavoratore più conveniente fruire delle ferie piuttosto che rimanere senza retribuzione perché si tratterebbe di **impossibilità sopravvenuta** in cui non incombe l'**obbligo** datoriale di continuare a pagare il lavoratore.

Si rammenta infatti, come peraltro chiarito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 15/2012 anche se con riferimento ad altra casistica, che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione libera entrambi i contraenti, fermo restando i CCNL che danno la possibilità di fruire di permessi retribuiti.

Permessi e rol

Per fronteggiare questo periodo è, inoltre, possibile fruire di eventuali permessi previsti dai CCNL e rol.

Per i dipendenti pubblici è anche possibile fruire di ore (18 ore) o 3 giorni di permessi per motivi personali e familiari.

Congedi parentali e part-time

I genitori possono, al momento, anche fruire anche dei congedi parentali che spettano fino ai 12 anni dei bambini.

Si rammenta che tali permessi spettano in maniera frazionata o continuativa per massimo 6 mesi per la mamma, per massimo 7 mesi per il padre, fermo restando che il totale fra i due non deve superare gli undici mesi.

Al genitore solo spettano, invece, 10 mesi di congedo parentale.

Per quanto concerne la **retribuzione**, è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, salvo miglior trattamento previsto dai CCNL.

Successivamente e fino all'ottavo anno di vita del bambino, l'indennità del 30% spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nessuna retribuzione spetta superato l'ottavo anno di vita del bambino.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015, i genitori possono chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non

superiore al 50% ed in tal caso il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

CIGO

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria di cui al D.Lgs. n. 148/2015 è altra soluzione attuabile in questo momento per situazioni aziendali dovute a **eventi transitori** e non imputabili all'impresa o ai dipendenti e per situazioni temporanee di mercato.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 8 del DM 95442/2016, ha stabilito che integrano le fattispecie "**impraticabilità dei locali** anche per ordine di pubblica autorità" e "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per **cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori**", rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attività per eventi improvvisi e di rilievo fra cui la sospensione o riduzione dell'attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa.

Inoltre, l'art. 13 del D.L. n. 9/2020 concede la possibilità di fruire della cassa integrazione guadagni ordinaria semplificata nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ma solo per le aziende con unità produttive site nei comuni della cosiddetta zona rossa a suo tempo individuata ed alle aziende con unità produttive al di fuori dei suddetti comuni, ma con riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati in tali comunali e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Nel caso di specie il **datore di lavoro** non è tenuto ad osservare la **procedura sindacale** di cui all'art. 14, D.Lgs. 148/2015 - e quindi non è soggetto alla comunicazione preventiva delle cause di sospensione o riduzione dell'orario, dell'entità e della durata prevedibile nonché del numero dei lavoratori interessati - e non è soggetto neanche all'osservanza dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.

Cassa integrazione in deroga

C'è poi la Cassa integrazione in deroga prevista dall'art. 15 del D.L. n. 9/2020 introdotta per i datori aventi unità produttive site nelle citate **zone rosse**, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai **lavoratori** in forza **residenti o domiciliati nei predetti comuni**, per i quali non trovino

applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,

Nel caso di specie il trattamento spetta per massimo 3 mesi a partire dal 23 febbraio 2020.

Esiste poi la cassa integrazione in deroga per le regioni **Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna** ex art. 17 del medesimo Decreto Legge, che spetta, per un periodo massimo di un mese, ai datori di lavoro aventi **unità produttive ivi situate**, nonché ai datori di

lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Lavoro e Previdenza

Dall'INPS le istruzioni

CIGO e assegno ordinario nella prima "zona rossa": tutto pronto per le domande

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Rilasciate dall'INPS, con il messaggio n. 1118 del 2020, nuove e specifiche causali per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario per le domande di Cassa integrazione ordinaria e per l'assegno ordinario a favore delle aziende situate nella zona rossa. In particolare, si tratta di imprese con unità produttive situate nei Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' o site al di fuori dei Comuni stessi, con riferimento a lavoratori residenti o domiciliati negli stessi e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa. E oggi si attende il varo di un nuovo decreto legge recante misure urgenti anche in materia di ammortizzatori sociali.

L'INPS, con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020, ha avviato la procedura amministrativa per presentazione delle domande di **Cassa integrazione ordinaria** e per l'**assegno ordinario** a favore delle aziende con unità produttive situate nella **prima "zona rossa"** (Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') nonché per lavoratori ivi residenti o domiciliati ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020.

Con una avvertenza: l'Istituto si riserva di rilasciare **nuove ed ulteriori istruzioni** che amplino, integrino o modifichino quelle fornite con il messaggio in commento in base alle prossime evoluzioni normative. Un riferimento (non del tutto indiretto) al **nuovo disegno di legge** che, con ogni probabilità, sarà approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri di oggi 13 marzo 2020 e che conterrà misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro, nella circolare n. 7/2020, ha rilevato che, in attesa della riforma, le domande presentate da datori di lavoro al di fuori dei requisiti a oggi previsti dagli articoli da 13

a 15 del D.L. 9/2020 potranno non avere buon esito.

Quadro normativo

Dal 2 marzo 2020 è in vigore il decreto legge n. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il decreto legge, il cui disegno di legge è attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato, al Capo II prevede misure speciali a sostegno dei **datori di lavoro** con unità produttive site nei Comuni della prima zona rossa (allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020) ossia:

- nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia e Terranova dei Passerini
- nella Regione Veneto, Vo'

nonché per datori di lavoro operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e a favore dei lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni/Regioni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa per via dell'emergenza sanitaria.

Queste in sintesi le previsioni

Decreto legge n. 9/2020	Misure per la zona rossa
Articolo 13	Disposizioni speciali per la concessione, con modalità semplificate, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario
Articolo 14	Possibilità per le aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiavano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale.

Articolo 15	Concessione della Cassa integrazione in deroga limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro (anche agricoli) non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro.
Articolo 16	Concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria
	Misure per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
Articolo 17	Concessione della Cassa integrazione in deroga (anche nel settore agricolo) limitatamente ai casi di accertato pregiudizio e alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro.

L'INPS, annunciando l'emanazione di una prossima circolare, spiega come presentare le domande di Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario ex artt. 13 e 14 del d. l. n. 9/2020, istituendo le nuove causali da utilizzare per la richiesta. E fa una puntualizzazione: l'ampliamento dell'ambito di applicazione territoriale a tutto il territorio nazionale delle misure urgenti contro la diffusione del contagio da **Coronavirus** (DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020) non riguardano le misure speciali di sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal decreto legge n. 9/2020, che resta quindi, allo stato, l'ultimo provvedimento legislativo adottato in materia.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

Per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario viene istituita la **nuova causale** denominata "**COVID-19 d. l. n. 9/2020**" da utilizzare

a) se l'interruzione o la riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi siti nei Comuni della Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia e Terranova dei Passerini e Vo'

b) se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni indicati, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati negli stessi e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.

Le **domande** vanno presentate (non si applica l'articolo 15, comma 2, e all'art. 30, comma 2, del D.lgs. 148/2015)

· alla **Struttura INPS territorialmente competente** in relazione all'ubicazione dell'unità produttiva,

· esclusivamente **in via telematica**;

· entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Tale termine decorre dal 12 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio n. 1118/2020), per gli **eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 12 marzo o dalla data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per gli eventi verificatisi dal 13 marzo in poi (giorno successivo data di pubblicazione del messaggio in commento).

Si ricorda che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente **più di 5 dipendenti**.

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei **Servizi OnLine** accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà" oppure nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti".

In sostituzione della scheda causale per l'assegno ordinario alla domanda va obbligatoriamente presentata la **dichiarazione di responsabilità**, secondo il modello predisposto dall'INPS.

Trasformazione della CIGS in CIGO

Le imprese con unità produttive situate nei Comuni della Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia e Terranova dei Passerini e Vo' nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l'attività

lavorativa, che beneficiano di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per **contratto di solidarietà o per riorganizzazione**) possono richiedere l'integrazione salariale ordinaria sospendendo il programma di CIGS.

In tali casi, per la richiesta di CIGO va usata la **causale "COVID-19 - interruzione CIGS d. l. n.9/2020"**, ma la CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, su istanza aziendale, di un **decreto che disponga l'interruzione della CIGS** in atto per impossibilità di completare il programma previsto.

Il decreto ministeriale che dispone l'interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura Sistema Unico, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.

Lavoro e Previdenza

Domande entro il prossimo 31 marzo

APE sociale: calendario delle scadenze a prova di Coronavirus

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il Coronavirus non fa slittare i termini di invio della prima tranches di domande all'INPS per il riconoscimento dei requisiti che danno diritto all'APE sociale. La scadenza è, infatti, confermata al prossimo 31 marzo per coloro che hanno maturato le condizioni di accesso al beneficio. In considerazione poi del fatto che l'APE sociale è riconosciuta dalla legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti il 2020. L'INPS dovrà l'esito dell'istruttoria entro il 30 giugno 2020.

Con la circolare n. 35 del 12 marzo 2020 l'INPS ha fornito opportune istruzioni operative con riferimento all'**APE sociale**, istituto che è stato prorogato di un anno dalla legge di Bilancio 2020 unitamente all'opzione donna.

Quello che va opportunamente evidenziato è che, al di là del differimento temporale della deadline della vigenza, fino al prossimo 31 dicembre 2020, le caratteristiche della prestazione rimangono immutate sia in termini di requisiti e condizioni di accesso, regime delle decorrenze, nonché modalità e termini di presentazione delle relative domande.

Va ricordato come, sulla base di quanto previsto in Manovra finanziaria, l'autorizzazione di spesa relativa che stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio, parametrato su circa 15.000 nuovi accessi, è incrementata di **108 milioni di euro** per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025.

Leggi anche APE sociale: al via le domande. Chi può presentarle

Cosa è l'APE sociale

E' utile ricordare che l'APE sociale, introdotta nel nostro ordinamento in un "alveare di flessibilità" nel 2017 che prevedeva inizialmente anche l'APE volontaria e l'APE aziendale (che hanno invece terminato la propria sperimentazione allo scorso dicembre), è una **prestazione di tipo assistenziale** che persegue la finalità di traghettare fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici coloro che abbiano un'**età anagrafica minima di 63 anni** e in possesso, alternativamente, dei requisiti previsti dalla legge.

La prestazione, erogata mensilmente su **12 mensilità all'anno**, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può

in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Categorie beneficiarie

La prima categoria è quella dei **soggetti in stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Vi sono poi i **caregivers** che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Ci sono ancora coloro che hanno una **riduzione della capacità lavorativa** uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Last but not least i lavoratori dipendenti che svolgono **specifiche attività "gravose"** (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per quel che riguarda le **donne** si prevede una agevolazione rappresentata da una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).

N. B. E' utile ancora ricordare come l'APE sociale costituisce una delle tematiche oggetto di approfondimento nell'ambito del tavolo di confronto tra Governo

e Sindacati in materia di riordino del sistema previdenziale, che dovrebbe ragionevolmente riprendere non appena cesserà l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra i ragionamenti in corso vi è quello di **rendere stabile e strutturale** la prestazione rafforzandone in particolare i connotati legati alla tutela della maternità e ai caregivers.

Chi può richiedere la prestazione e quando

Per accedere alla prestazione è necessario richiedere in primo luogo all'INPS il **riconoscimento del diritto** e poi, una volta ottenuta l'accettazione, va richiesta materialmente la prestazione.

I **modelli di domanda** che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio sono quelli già in uso nel 2019, reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on-line.

L'invio delle domande è effettuato **esclusivamente in via telematica** tramite i consueti canali. Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

Così come chiarito dall'INPS, dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni richieste. In considerazione poi del fatto che il beneficio è riconosciuto dalla legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli **anni precedenti il 2020** e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.

Termini di scadenza e per l'istruttoria INPS

Così come ricorda ora l'Ente previdenziale i soggetti

interessati potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini di scadenza del **31 marzo 2020, 15 luglio 2020** e, comunque, **non oltre il 30 novembre 2020**. Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2020 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono il:

- **30 giugno 2020**, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2020;
- **15 ottobre 2020**, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2020;
- **31 dicembre 2020**, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2020, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Decorrenza della prestazione

L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre **dal primo giorno del mese successivo** alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti i soggetti la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2020 e dipenderà, oltre che dall'avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

L'INPS sottolinea ancora come al fine di non perdere **ratei di trattamento**, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la **domanda di APE sociale**.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Coronavirus: come presentare le domande di CIGO e assegno ordinario nei Comuni zona rossa

Con il messaggio n. 1118 del 2020, l'INPS detta le indicazioni applicative per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende che prestano attività nei Comuni definiti zona rossa, a partire dal 23 febbraio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Le misure riguardano sia la cassa integrazione in deroga che la possibilità di richiedere la Cigo per le aziende che stanno già usufruendo del trattamento straordinario.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020 con cui interviene riguardo le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **Coronavirus** a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l'attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Le **domande di cassa integrazione ordinaria** e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata "COVID-19 d. l. n. 9/2020", esclusivamente nei seguenti casi:

- a) se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni del citato allegato 1;
- b) se l'interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa stessa.

Termine di presentazione della domanda

Le domande di accesso alla **cassa integrazione ordinaria** e all'assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Con riferimento all'**assegno ordinario**, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva.

L'Istituto chiarisce che, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità.

E' possibile utilizzare l'apposita causale denominata "COVID-19 d. l. n. 9/2020". Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità allegata al messaggio stesso che serve ad attestare che:

- l'unità produttiva per la quale è presentata l'istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020;
- i lavoratori per i quali si richiede l'integrazione salariale sono in forza all'azienda alla data del 23 febbraio 2020;
- il plesso, in cui si è verificato l'evento, che ha dato luogo alla richiesta di integrazione salariale, è situato nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (solo in caso di domanda di assegno ordinario);
- i lavoratori per i quali si richiede l'integrazione salariale svolgono l'attività lavorativa nel plesso, specificato nel punto precedente (solo in caso di domanda di assegno ordinario).
- i lavoratori per i quali si richiede l'integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all'interno dei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario).

Modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria

Le imprese beneficiarie di **integrazioni salariali straordinarie** (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell'attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario.

La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga

l'interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto.

Il decreto ministeriale che dispone l'interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura Sistema Unico, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 12/03/2020, n. 1118

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Chiusura strada Tiberina: come richiedere le indennità per lavoratori dipendenti e autonomi

Con la circolare n. 36 del 2020, l'INPS illustra la misura di sostegno al reddito prevista dall'articolo 40 del D.L. n. 34/2019 in favore dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, la cui attività lavorativa è stata sospesa a causa della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna. Si forniscono, inoltre, le modalità operative per la trasmissione all'INPS, da parte delle Regioni Emilia Romagna, Toscana ed Umbria, dei decreti di concessione del beneficio e le istruzioni per il pagamento della prestazione da parte delle Strutture territoriali.

L'INPS, nella circolare n. 36 del 12 marzo 2020, interviene riguardo la concessione di una misura a sostegno al reddito in favore dei lavoratori coinvolti dalla predetta chiusura **chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45**, avvenuta in data 16 gennaio 2019.

I lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del **viadotto Puleto** con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente, un'indennità pari al **trattamento massimo di integrazione salariale**, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16

gennaio 2019, per un massimo di sei mesi.

A tal fine le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria inviano all'Istituto, insieme al decreto di concessione, la lista dei beneficiari per l'erogazione dell'indennità. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per l'anno 2019 l'importo medio orario dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, corrisponde a 11,60 euro, comprensivo di copertura figurativa e ANF.

Modalità di pagamento

Le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR100").

La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "19000", appositamente istituito.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione da parte dell'Istituto, le aziende dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.

Indennità a lavoratori autonomi e imprenditori

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i **titolari di attività di impresa e professionali**, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45, hanno diritto ad un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Per tale indennità non è previsto l'accredito della contribuzione figurativa.

Il decreto di concessione, emanato dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria a seguito del completamento della fase istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennità una tantum, dovrà essere inviato, a cura della Regione medesima, unitamente all'elenco in formato Excel dei lavoratori beneficiari dell'intervento, alla

Direzione generale dell'INPS, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it.

La prestazione non è soggetta a tassazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 12/03/2020, n. 36

Lavoro e Previdenza

Circolari INPS

Ape Sociale prorogata fino al 31 dicembre 2020

L'INPS, nella circolare n. 35 del 12 marzo 2020, recepisce la proroga al 31 dicembre 2020 disposta dalla Legge di bilancio 2020. La proroga dell'anticipo pensionistico per disabili, caregivers, disoccupati e addetti a lavori gravosi dovrebbe riproporre anche il consueto timing nella presentazione delle domande. I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio sono quelli già in uso nel 2019.

Con la circolare n. 35 del 12 marzo 2020 l'INPS comunica che il periodo di sperimentazione dell'APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato posticipato al 31 dicembre 2020.

Contemporaneamente l'Istituto comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso **all'APE sociale**.

Rimangono immutati requisiti e condizioni di accesso, regime delle decorrenze, nonché modalità e termini di presentazione delle relative domande.

Beneficiari dell'Ape sociale

Dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge in commento, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni richieste dalla legge di bilancio 2018.

Il beneficio è riconosciuto dalla legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti il 2020 e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio e che intendono ripresentare domanda.

Domanda e decorrenza del trattamento

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare,

rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio sono quelli già in uso nel 2019.

L'Istituto precisa che il modello di domanda per la verifica delle **condizioni di accesso all'APE sociale**, dopo la chiusura del 30 novembre 2019, è nuovamente disponibile on-line.

I soggetti interessati potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i seguenti termini di scadenza:

- 31 marzo 2020;
- 15 luglio 2020;
- 30 novembre 2020.

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

30 giugno 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2020;

15 ottobre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2020;

31 dicembre 2020, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2020, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 12/03/2020, n. 35

Lavoro e Previdenza

Dalla Fondazione Studi

Sospensione delle attività non essenziali: le indicazioni dei Consulenti del lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 7/2020, fornisce un quadro sinottico delle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020, soffermandosi sulle attività e sui settori produttivi coinvolti dalla sospensione, su quelli che restano operativi e quelli, invece, che rischiano la chiusura a causa della natura stessa della loro missione. L'adozione di distanze di sicurezza e di altre misure più generiche per i reparti non essenziali rischia, come rileva la Fondazione, di fare optare le imprese edili per una sospensione generalizzata e immediata di tutte le attività, con ricorso agli ammortizzatori sociali e danni a lungo termine per il Paese.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la

circolare, n. 7 del 12 marzo 2020, esamina la sospensione delle attività? e i settori coinvolti esplicitamente dal DPCM 11 marzo 2020 per il contenimento del contagio da **COVID-19**.

Cosa prevede il DPCM 11 marzo 2020

Il DPCM 11 marzo 2020 dispone la sospensione, dal 12 fino al 25 marzo, delle attività commerciali al dettaglio, con l'eccezione di quelle di **vendita di generi alimentari e di prima necessità**. Chiusi anche i mercati ad esclusione degli esercizi dedicati alla vendita dei soli generi alimentari. Stop anche alle attività dei **servizi di ristorazione**, escluse mense e catering continuativo su base contrattuale, così come gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale e autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano **aperte edicole, tabaccai, farmacie e para-farmacie**, sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, e rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

L'imposizione di distanze di sicurezza e altre misure più generiche sulla sospensione di reparti non essenziali rischiano di fare optare le **imprese edili** per una sospensione generalizzata immediata di tutte le attività con ricorso agli ammortizzatori sociali e conseguente danno a lungo termine sulle infrastrutture dell'intero sistema paese.

Chiarimenti sulle nuove norme

E' sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

I **transfrontalieri** potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Il lavoro agile

Le amministrazioni dovranno individuare le attività indifferibili che non potranno essere rese che in presenza e, per le restanti, "assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente".

Integrazione salariale

L'INPS ha adeguato il proprio portale telematico alle **specifiche causali** in esame. In attesa del decreto di riforma urgente degli ammortizzatori sociali le domande di CIGO, assegno ordinario e cassa in deroga, presentate da datori di lavoro al di fuori dei requisiti a oggi letteralmente previsti dall'art. 13-15. del D.L. 9/2020 potranno non avere buon esito.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Modalità operative

INAIL: adempimenti e versamento dei premi sospesi. Come presentare la domanda

Nella circolare n. 7 del 2020, l'INAIL fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista in favore delle imprese operanti negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal DPCM del 1° marzo 2020. La sospensione riguarda anche le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale. Regolamentata inoltre la sospensione dei pagamenti rateali e della notificazione dei verbali unici di accertamento e degli illeciti amministrativi.

L'INAIL, con la circolare n. 7 dell'11 marzo 2020 fornisce chiarimenti sulla **sospensione dei termini** per adempimenti e versamento dei premi. La sospensione, operante dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, riguarda le imprese site negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020 nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale, a seguito dell'emergenza sanitaria da **Coronavirus**.

La sospensione si applica al termine per il versamento dei premi assicurativi eventualmente in scadenza in tale periodo e alla presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2019/2020.

Richiesta di sospensione

Gli interessati devono trasmettere **entro il 15 maggio 2020**, a mezzo PEC, alla sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato alla circolare.

La dichiarazione delle retribuzioni 2019 deve essere

inoltrata esclusivamente tramite il servizio Alpi on line, disponibile dal 2 al 15 maggio 2020.

Istanza di riduzione del tasso medio

Sempre in favore dei soggetti individuati dal predetto D.P.C.M. del 1° marzo, il termine di presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, è prorogata per quest'anno prorogata al 30 aprile 2020.

La sospensione vale anche per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e di tour operator attivi su tutto il territorio nazionale.

A partire dal 1° maggio sarà reso nuovamente disponibile il **servizio online "Riduzione per prevenzione"** per consentire agli interessati di inoltrare entro il 15 maggio 2020 telematicamente la domanda di riduzione con la documentazione attestante gli interventi realizzati, unitamente alla domanda di sospensione.

Per tutte le imprese che, invece, hanno inoltrato la domanda nei termini del 2 marzo, ma senza la documentazione probante, dovranno provvedere all'invio della documentazione integrativa, telematicamente, entro il termine del 15 maggio 2020.

Sospensione dei pagamenti rateali

Come precisato nella circolare in merito alle rateazioni ordinarie dei premi per l'assicurazione obbligatoria, rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza compresa nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Le **rate sospese** dovranno essere versate nel mese di maggio, insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.

Entro il mese di maggio dovranno essere effettuati i versamenti dei carichi affidati agli agenti di riscossione in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile, che sono stati sospesi per le persone fisiche e le aziende dei Comuni indicati.

Negli stessi Comuni è stato differito dal 28 febbraio al 31 maggio il termine di versamento per chi ha aderito alla cosiddetta "rottamazione ter" ed è stata sospesa fino al 30 marzo la notificazione dei verbali unici di accertamento e degli illeciti amministrativi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 11/03/2020, n. 7

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Pubblico impiego, Area Funzioni centrali: siglato il

CCNL per il triennio 2016-2018

L'Aran con Cisl Fp, Anmi Assomed Sivemp Fpm, Cosmed, Cida Funzioni Centrali, Cida, Flepar, Codirp, Uilpa, Dirstat-Fialp, Confedir, Femepa, Codirp, Fp Cgil, Unadis, Cgil, Cisl E Uil, in data 9 marzo 2020, hanno siglato il CCNL per i dirigenti e professionisti dell'Area Funzioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Cnel ed Enac) che decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018.

Per i **dirigenti e professionisti** del pubblico impiego, **Area Funzioni centrali**, in data 9 marzo 2020 è stato siglato il CCNL, che decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018.

Campo di applicazione

Il CCNL si applica ai dirigenti e professionisti delle amministrazioni dell'Area Funzioni centrali di cui all'art. 7, comma 2, c.c.n.q. 13 luglio 2016 (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Cnel ed Enac).

Applicazione precedenti

Per quanto non espressamente previsto dal CCNL 9 marzo 2020, continuano a trovare applicazione le disposizioni dei precedenti CCCCNN., ove compatibili e non sostituite con le previsioni del CCNL stesso e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs. n. 165/2001.

Retribuzione

Per i **dirigenti Ministero salute e AIFA** la retribuzione è composta dalle seguenti voci: stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale globata), retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, indennità di incarico di direzione di struttura complessa e, ove spettanti, assegni personali, indennità di specificità medico-veterinaria, retribuzione di risultato e componenti retributive legate alle particolari condizioni di lavoro.

Per i **professionisti Epne** la retribuzione è composta dalle seguenti voci: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità di incarico di coordinamento, retribuzione di risultato e altri emolumenti accessori previsti dal CCNL e trattamenti previsti dalla legge.

Per i **professionisti Enti previdenziali area medica** la retribuzione è composta dalle seguenti voci: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, trattamento per i medici di II fascia con incarico quinquennale, compensi relativi

alle condizioni di lavoro, altri emolumenti accessori.
Per i **professionisti Enac** la retribuzione è composta dalle seguenti voci: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, 13° mensilità, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, indennità aeronautica e sua indennità sostitutiva, indennità professionale, altre indennità o emolumenti spettanti per legge o per contratto.

Lavoro festivo

Al dirigente privo di incarico di struttura complessa del Ministero salute o AIFA che presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, spetta un equivalente **riposo compensativo** per le ore lavorate oppure, in alternativa, il compenso per lavoro straordinario festivo.

Riposo settimanale

Le **festività nazionale** e quella **del Santo Patrono** coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario su 5 giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

I dirigenti del Ministero della salute e AIFA che per particolari esigenze di servizio non usufruiscano del giorno di riposo settimanale, hanno diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Ai dirigenti privi di incarico di struttura complessa deve essere, altresì, corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% di stipendio e rateo di 13° mensilità.

Festività

E' considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il lavoratore presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Ferie

La durata delle ferie è di **28 giorni lavorativi** (orari settimanali su 5 giorni) e di 32 giorni lavorativi (orari su 6 giorni).

Malattia

Il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di **18 mesi**, sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei 3 anni precedenti l'ultimo episodio morboso.

Scheda di sintesi delle novità contrattuali

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CCNL 9 marzo 2020

Bilancio

Continuità aziendale a rischio

Coronavirus: bilanci 2019 con valutazioni prospettiche incerte

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

L'emergenza Coronavirus apre a scenari economici fortemente recessivi, con possibili impatti negativi sulla continuità aziendale. Il fenomeno, che sta interessando l'esercizio 2020, impone alcune riflessioni anche con riferimento alla redazione del bilancio 2019, per la generale necessità di effettuare valutazioni prospettiche nella determinazione di alcune poste di bilancio. Numerose sono le tecniche valutative che richiedono valutazioni prospettiche su orizzonti temporali più o meno lunghi. In ogni caso, la maggiore difficoltà riguarda la proiezione fino alla fine del 2020 e negli anni successivi: le incertezze circa la risolvibilità dell'emergenza, anche in termini temporali, rende particolarmente difficili le stime di natura economica e finanziaria.

L'emergenza **Coronavirus** che sta interessando tutta l'Europa e, in particolare, il nostro Paese sta producendo significativi **effetti negativi anche sul piano economico**. Il rischio di una dura recessione indotta dalla necessità di isolare le persone anche bloccando tutte le attività, tra cui quella lavorativa, apre a scenari economici fortemente recessivi con possibili **impatti negativi sulla continuità aziendale**. Tale fenomeno, che sta interessando l'esercizio 2020, impone tuttavia alcune riflessioni con riferimento alla redazione del bilancio 2019 per la generale necessità di effettuare **valutazioni prospettiche** nella determinazione di alcune poste di bilancio.

Valutazioni prospettiche

Soffermando l'attenzione sulla normativa nazionale, numerose sono le **tecniche valutative** che richiedono valutazioni prospettiche su orizzonti temporali più o meno lunghi.

L'applicazione dell'OIC 9 nella **valutazione di perdite durevoli di valore**, ad esempio, può rendere necessaria la stima del valore d'uso come valore attuale dei flussi di cassa attesi, i quali dipendono dall'evoluzione prospettica dell'azienda oggetto di valutazione.

Entrando nello specifico, il par. 23 dell'OIC 9 dispone che, nel determinare il valore d'uso, il redattore del bilancio deve considerare:

- le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività oggetto di valutazione;
- le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare i suddetti flussi finanziari in entrata;
- i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione al termine della vita utile.

Il paragrafo in oggetto prosegue poi specificando che nella stima di tali flussi finanziari la società dovrebbe

utilizzare i piani o le previsioni più recenti approvate dall'organo amministrativo. Operativamente parlando, la società potrebbe trovarsi nelle seguenti **due situazioni**.

Nella prima, l'organo amministrativo non ha ancora predisposto tali piani/previsioni e pertanto nella loro redazione non potrà che considerare le conseguenze economiche generate e attese dall'emergenza attualmente in atto.

La seconda situazione riguarda l'utilizzo di piani/previsioni elaborati in passato su orizzonti temporali di 5 anni. In questo caso, il par. 23 dell'OIC 9 suggerisce di **ampliare l'orizzonte temporale** fino ad un massimo di 5 anni, utilizzando un tasso di crescita stabile o in diminuzione per gli anni da aggiungere a quelli già previsti nel piano.

Ad esempio, il piano era stato predisposto su cinque anni, ne sono già passati 3 e quindi gli amministratori dovranno fare una proiezione per ulteriori 3 anni; in questo caso è in tale proiezione che occorrerà considerare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria in atto.

Indipendentemente dalla casistica in cui ci si trova, a oggi la difficoltà maggiore riguarda la proiezione fino alla fine del 2020 e negli anni successivi. Le **incertezze** circa la risolvibilità dell'emergenza Coronavirus, anche in termini temporali, rende particolarmente difficile le **stime di natura economica e finanziaria**, anche poiché non esistono esperienze analoghe nel passato prossimo.

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e, in particolare, tra il 1° gennaio e la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, influenzano in vario modo la sua redazione.

OIC 29 è il principio di riferimento

Per le società che applicano la normativa nazionale, l'OIC 29 rappresenta il **principio di riferimento** per

la classificazione e la rilevazione contabile di tali fatti. In particolare, il principio in oggetto classifica i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio nelle tre seguenti tipologie:

a) fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio, ossia quei fatti positivi e negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si manifestano dopo la data di chiusura (come, ad esempio, la definizione di una causa legale già in essere alla data del bilancio o il deterioramento della condizione finanziaria di un cliente che ne pregiudica significativamente la solidità);

b) fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ossia quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di chiusura del bilancio e pertanto di competenza dell'esercizio in corso (come, ad esempio, la distruzione di impianti o la sostituzione di un prestito a breve termine con uno a medio-lungo);

c) fatti che possono incidere sulla **continuità aziendale**, si tratta ad esempio del peggioramento repentino della posizione finanziaria netta o del risultato dell'impresa al punto di pregiudicarne la continuità oppure la scelta dei soci di mettere in liquidazione volontaria la società.

Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a), l'emergenza sanitaria impone al redattore del bilancio di valutare se la forte contrazione economica possa **pregiudicare la solidità finanziaria dei clienti** al punto di metterli nelle condizioni di non riuscire a rimborsare i debiti verso l'azienda. Questo potrebbe pertanto comportare la **necessità di rideterminare il fondo svalutazione crediti**.

In merito alle lettere b) e c) si fa riferimento invece a fatti di competenza dell'esercizio in cui si verificano ma che necessitano di **dettagli informativi nel bilancio** redatto per l'**esercizio precedente** (lettera b) o integrando il venir meno della continuità aziendale (lettera c) impongono al redattore del bilancio di tener

conto del nuovo orizzonte temporale di funzionamento (OIC 11, par. 24).

Nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

L'emergenza sanitaria in atto sta producendo effetti economici sull'esercizio 2020; il contesto attuale sta infatti comportando una contrazione dei ricavi e, probabilmente, un aumento dei costi per gestire l'emergenza. Se tale andamento continuerà per un periodo significativo, i risultati 2020 delle imprese ne risentiranno anche significativamente con il rischio di pregiudicare la continuità aziendale.

Lo scenario di forte incertezza impone al redattore del bilancio dell'esercizio 2019 di dare **evidenza nella nota integrativa** dei possibili effetti economici e finanziari dell'emergenza sanitaria (par. 61, OIC 29) e nella relazione sulla gestione dei rischi a cui incorre l'impresa e il loro prevedibile impatto sulla gestione (art. 2428, c.c.). Inoltre, il redattore dovrebbe valutare se gli effetti dell'emergenza siano tali da pregiudicare la continuità aziendale dandone conto sia nella nota integrativa che nella **relazione sulla gestione**.

Approvazione entro giugno

Infine, per le imprese che hanno previsto nello statuto l'approvazione del bilancio entro 180 dalla chiusura dell'esercizio se sussistono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, si profila la possibilità di procedere all'**approvazione entro giugno**.

Si è del parere infatti, che la complessità operativa che sta interessando l'attività lavorativa in genere e le maggiori restrizioni che potranno essere adottate nei giorni seguenti, rendano particolarmente complessa la redazione del bilancio, nonché la sua eventuale revisione. Sul tema tuttavia si attende ulteriori interventi da parte del Governo e del CNDCEC.

Impresa

Emergenza Coronavirus

Moratoria bancaria: opportunità o boomerang per le imprese

di Massimo Leone - Amministratore delegato Promem Spa

Tra gli strumenti messi in campo a sostegno delle imprese per far fronte alla crisi innescata dall'emergenza Coronavirus, l'ABI e le Associazioni di categoria hanno siglato un'intesa che prevede la possibilità per le banche e gli intermediari, per i prestiti erogati fino al 31 gennaio 2020, di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e di allungare la scadenza dei finanziamenti. Nonostante gli evidenti vantaggi, la richiesta di moratoria cela, tuttavia, qualche insidia e va, quindi, ponderata con attenzione. Il presupposto è, infatti, la presenza di una difficoltà che l'impresa dichiara di avere, seppur temporaneamente. Il che implica che eventuali successive richieste di nuova finanza formulate in un arco temporale breve, ben difficilmente potranno essere accolte.

L'emergenza **Coronavirus** sta mettendo a dura prova non solo la salute dei cittadini ma anche quella delle imprese del nostro paese che rischiano di pagare un prezzo che per molte di esse risulterà insostenibile.

I tempi nei quali sarà ristabilita una normale attività lavorativa ed imprenditoriale, ad oggi imprevedibili, ovviamente potranno "fare la differenza" ma è plausibile che molte situazioni di crisi già preesistenti si possano aggravare al punto da risultare esiziali per un numero più o meno consistente di casi.

E' evidente che mai come in questo delicato momento storico la **liquidità** assuma un ruolo di **fondamentale importanza** perché può rappresentare il vero vaccino per il COVID 19 aziendale.

Va quindi prestata grande attenzione agli strumenti che il Governo sta studiando in questi giorni alquanto concitati, per immettere **liquidità nel sistema** sia attraverso un rafforzamento del **Fondo centrale di garanzia** la cui dotazione patrimoniale pare sarà aumentata di circa 2 miliardi di euro sia attraverso una nuova moratoria sui prestiti alle PMI.

Leggi anche [Dalla CIG alla sospensione dei termini per versamenti fiscali e contributivi: le novità in arrivo dal Governo](#)

Sospensione di rate e mutui

Il 7 marzo 2020 l'ABI e le **Associazioni di categoria**, hanno siglato un'intesa contenuta nell'Addendum all'accordo per il credito 2019 sottoscritto il 15 novembre 2018 che prevede la possibilità alle banche ed agli intermediari di

- 1) sospendere fino a un anno il **pagamento** della quota capitale delle **rate dei finanziamenti**;
- 2) allungare la **scadenza dei finanziamenti** (cosiddetta Misura "Imprese in Ripresa 2.0").

Per i **prestiti erogati** fino al **31 gennaio 2020**, leasing compresi, può quindi essere richiesta la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei

finanziamenti fino ad un anno.

Con riferimento alle operazioni di allungamento, invece, è previsto che l'estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

Al momento ma è presumibile che a breve ci possa essere una modifica in tal senso, non sono previste moratorie per la scadenza di operazioni autoliquidanti ovvero dei termini per il **rimborso delle fatture o ricevute bancarie anticipate** qualora non esse non siano pagate generalmente nei 120/180 giorni dalla emissione del documento.

Va tuttavia ricordato che il sistema bancario è a sua volta composto da aziende che oltre ad avere proprie dinamiche finanziarie devono garantirsi l'equilibrio tra entrate ed uscite e per di più rispondere alle stringenti normative che disciplinano l'esercizio del credito.

Richiesta di moratoria e valutazione della continuità aziendale

Questo implica che la richiesta di moratoria **non può prevedere un automatico assenso** ma va valutata rispetto alle prospettive di continuità che l'impresa è in grado di comprovare.

In estrema sintesi se il soggetto finanziatore dovesse ritenere che la moratoria possa rappresentare solo uno strumento per ritardare ulteriormente l'emersione di una crisi irreversibile non dovrebbe concederla, pena il rischio di essere coinvolte nel reato di **ricorso abusivo del credito** che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, che ricorrono o continuano a ricorrere al credito e dissimulano il dissesto o lo stato d'insolvenza.

Allo scopo quindi di poter analizzare le prospettive di continuità del debitore nel medio/lungo periodo e misurare gli effettivi benefici di una moratoria, le banche chiedono di corredare la richiesta di un **business plan**

che deve essere accuratamente elaborato possibilmente secondo le “Linee guida alla redazione del business plan” emanate dall’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

E’ evidente che tale documento deve affrontare con particolare cura gli effetti sullo specifico business aziendale della emergenza Coronavirus focalizzando l’attenzione sulla dinamica del **DSCR** (debit service coverage ratio) ovvero sul rapporto tra i flussi di cassa operativi (Free Cash Flow from Operations o **FCFO**) futuri e le rate dei finanziamenti oggetto di moratoria e non.

Il documento deve quindi dimostrare come l’allungamento concesso possa consentire di superare la situazione di impasse che pertanto deve risultare temporanea e non cronica.

Nonostante gli evidenti vantaggi di breve periodo la richiesta di moratoria cela qualche insidia e va quindi ponderata alla luce di una valutazione di carattere strategico.

Se infatti è vero che l’accordo prevede che ciascuna banca non comunichi al resto del sistema tramite

apposita segnalazione in **centrale dei rischi** la rimodulazione concessa, è altrettanto vero che per quella banca la posizione aziendale viene sottoposta da quel momento ad un particolare monitoraggio.

Il presupposto della richiesta è infatti la presenza di una difficoltà che l’impresa dichiara di avere seppur temporaneamente. Ciò implica che eventuali successive richieste di nuova finanza a quello stesso istituto di credito, formulate in un arco temporale relativamente breve, ben difficilmente potranno essere accolte.

Considerazioni conclusive

Per queste ragioni, la richiesta di moratoria per l’emergenza Coronavirus rischia di rivelarsi un boomerang e va pertanto presentata non certo a tutte le banche ma scegliendole accuratamente e solo in **casi strettamente necessari**, specie se l’impresa, superato questo terribile momento, ha previsto di realizzare investimenti produttivi o magari si già si accinge ad avviare **programmi di investimento** oggetto di provvidenze pubbliche che generalmente seguono cronoprogrammi relativamente rigidi.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Marchi collettivi e di certificazione: indicazioni sull'agevolazione diretta alla promozione all'estero

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo all'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono le associazioni rappresentative delle categorie produttive che abbiano depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione oppure una domanda di conversione del marchio collettivo precedentemente registrato. L'agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario è pari al 70% delle spese sostenute e non può superare in ogni caso euro 70.000,00 per anno. Con successiva circolare esplicativa saranno indicate le modalità di presentazione della domanda.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 12 marzo 2020, il decreto legislativo 15 gennaio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico relativo **all'agevolazione** diretta a sostenere la **promozione** all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani.

Ambito Soggettivo

I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani sono le **associazioni rappresentative delle categorie produttive**.

Iniziative finanziabili

Il decreto dispone che sono ammissibili all'agevolazione le seguenti iniziative:

- a) partecipazione a fiere e saloni internazionali;
- b) eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- c) incontri bilaterali con associazioni estere;
- d) seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
- e) azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.

L'agevolazione fruibile da ciascun soggetto beneficiario è pari **al 70% delle spese sostenute e non può superare in ogni caso euro 70.000,00 per anno**.

La domanda volta ad ottenere l'agevolazione può essere presentata se il soggetto beneficiario, abbia depositato una **domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione** oppure una domanda di

conversione del marchio collettivo precedentemente registrato, successivamente alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e l'erogazione dell'agevolazione è **subordinata all'accoglimento della domanda** di registrazione o di conversione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

- a) quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all'estero;
- b) affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei;
- c) interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
- d) brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
- e) spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;
- f) affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari.

Soggetto gestore

Il Ministero indica come soggetto gestore della misura l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - **Unioncamere**.

Con successiva circolare del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, saranno indicate le **modalità di presentazione della domanda** di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli, le sanzioni e le revoche.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 15/01/2020 (Gazzetta Ufficiale 12/03/2020, n. 65)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.